



Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 29/06/1988, Ipotesi di accordo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Epigrafe

Parti stipulanti

Testo degli accordi

Testo dell'ipotesi di accordo

Accordo 13 luglio 1988

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 29/06/1988

### **Ipotesi di accordo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto**

---

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 29/06/1988, Ipotesi di accordo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

FEDERTRASPORTI

FENIT

ANAC

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

---

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 29/06/1988, Ipotesi di accordo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Testo degli accordi

Testo dell'ipotesi di accordo 1. Al fine di dare attuazione ai passaggi di 1 o 2 livelli quali previsti dall'accordo nazionale 13 maggio 1987 "Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'accordo nazionale 20 giugno 1986", a partire dal 1° gennaio 1989 andrà in vigore la nuova scala parametrica con i relativi valori economici da concordare.

2. Al fine di finanziare i passaggi di 1 o 2 livelli nonché la nuova scala parametrica si concorda:

- l'istituzione di un nuovo elemento retributivo denominato "3° elemento salariale" - che farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 - costituito per aggregazione dei seguenti elementi retributivi:

a) L'indennità di cui all'A.N. 21 maggio 1981, n. 4, così come modificata dall'A.N. 17 giugno 1982, nel valore fisso per tutti i livelli di lire 20.350;

b) i seguenti importi, che saranno reperiti dalle competenze accessorie unificate (C.A.U.), di cui al c.c.n.l. 12 marzo 1980, art. 1, nonché dalle indennità, premi e/o compensi aziendali, corrisposti per 14 mensilità o per 12 mensilità opportunamente ripartiti in 14 mensilità:

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
1	138.000
2	126.600
3	115.800
4	106.800
5	97.800
6	88.800
7	78.000
8	69.000
9	60.000
10	60.000

L'utilizzo delle indennità, premi e/o compensi aziendali sarà operato qualora l'utilizzo delle competenze accessorie unificate non sia sufficiente a raggiungere gli importi di cui alla lettera 2/b;

3. Le parti convengono inoltre:

- di fissare i seguenti valori minimo e massimi della nuova scala parametrica:

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>Retribuzione conglobata</i>
1	225	
2		
3		
9	100	per un importo di L. 525.000

- Che le residue somme necessarie per il finanziamento della nuova scala parametrica di cui al punto 3 saranno oggetto di discussione in sede di rinnovo del vigente c.c.n.l.

La nuova scala parametrica, pertanto, decorrerà a seguito dell'intesa contrattuale secondo l'impegno di cui sopra e inizierà a produrre effetti economici sin dall'1 gennaio 1989.

4. Le parti si impegnano a riprendere la trattativa in sede ministeriale Per definire l'inquadramento dei lagunari, lacuali e funiviari assimilati per atto di concessione a ferrovie nonché i parametri intermedi tra i valori minimo e massimo della scala parametrica.

Restano inoltre da definire le competenze economiche dei quadri.

Trasporto - Autoferrotranvieri

Ip.acc. 29/06/1988, Ipotesi di accordo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Accordo 13 luglio 1988 1. In attuazione del punto 4 del verbale 26 giugno 1988 la nuova scala parametrica sarà la seguente:

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	
1	225	pari a L. 1.181.250
2	206	
3	188	
4	173	
5	166	
5bis	159	
6	144	
7	126	
8	112	
9	100	pari a L. 525.000

Si ribadisce che la nuova scala parametrica inizierà a produrre effetti economici sin dal 1° gennaio 1989, fermo restando che le residue somme necessarie per il suo finanziamento saranno oggetto di discussione in sede di rinnovo del contratto nazionale.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati